

**ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA**

***N.B.: E' POSSIBILE RATEIZZARE SOLO SANZIONI CHE SIANO SUPERIORI AD €200,00***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ nella sua qualità di:

- Proprietario del veicolo;  
 Conducente del veicolo;  
 Altro obbligato ai sensi dell'Art. 196 Codice della Strada (specificare la tipologia) \_\_\_\_\_

con riferimento al Verbale di contestazione n. \_\_\_\_\_ (N. Registro \_\_\_\_\_) avente un  
importo comprensivo di spese di notifica di € \_\_\_\_\_, essendo impossibilitato ad effettuare il pagamento  
della sanzione in un'unica soluzione,

**CHIEDO**

ai sensi dell'Art. 202 bis D.lgs 285 del 30 aprile 1992, all'Ufficio in intestazione di voler accordare la rateizzazione  
di quanto insoluto col verbale sopra indicato.

Si richiede che ogni rata abbia scadenza il \_\_\_\_\_ di ogni mese.

Il richiedente è consapevole di quanto indicato all'Art. 202-bis del Codice della Strada, ovvero:

1. **L'importo rateizzato sarà l'importo previsto per il pagamento nei 60 giorni, non essendo possibile rateizzare l'importo ridotto del 30%;**
2. **Ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00;**
3. **Che la ripartizione potrà essere fino ad un massimo di 12 (dodici) rate se l'importo non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate se l'importo non supera € 5.000,00 e fino ad un massimo di 60 (sessanta) rate se l'importo supera € 5.000;**
4. **L'istanza va presentata entro 30 giorni dalla notificazione/contestazione della violazione;**
5. **La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace;**
6. **Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al punto precedente, l'istanza si intende RESPINTA;**
7. **La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuato con le modalità di cui all'Art. 201 C.d.S.;**
8. **In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'Art.203 comma 3 C.d.S.;**
9. **In caso di RIGETTO dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.**

Allegati:

1. Fotocopia documento d'identità;
2. Altro: \_\_\_\_\_;

In Fede

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Solza potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.

Il Comune di Solza la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell'Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l'informativa pubblicata all'indirizzo <https://comune.solza.bg.it/it/privacy> e disponibile su richiesta presso gli uffici dell'Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Solza al recapito [DPO@comune.solza.bg.it](mailto:DPO@comune.solza.bg.it).